

Pensione più facile per i lavori flessibili

Diventa possibile «totalizzare» i periodi contributivi anche se di durata inferiore a tre anni

Giampiero Falasca

■ Anche periodi contributivi di durata inferiore ai tre anni possono essere «totalizzati», cioè cumulati insieme per ottenere il diritto alla pensione. In materia di previdenza la manovra di Natale non si limita infatti ad alzare l'asticella per l'accesso alla pensione; ci sono anche misure che bilanciano l'innalzamento dei requisiti generali, facilitando il ricorso a istituti che consentono di raggiungere prima il traguardo pensionistico. La riforma, in particolare, rende più facile l'utilizzo all'istituto della totalizzazione, che serve a cumulare i periodi contributivi accreditati presso diverse casse, gestioni o fondi previdenziali, al fine di maturare il requisito minimo pensionistico.

La totalizzazione

Questo istituto è molto importante per i lavoratori che cambiano spesso occupazione, e per questo motivo potranno raggiungere la pensione solo mettendo insieme pezzi intermittenti di vita lavorativa e sparsi in gestioni previdenziali diverse. Questa esigenza era frustrata dalla regola, vigente prima dell'approvazione del decreto legge 201/2011, che consentiva di totalizzare solo i periodi di lavoro di durata non inferiore a tre anni; la riforma

ha abolito questo limite, consentendo quindi di non perdere i versamenti contributivi relativi a periodi più brevi.

Chi la può utilizzare

La totalizzazione può essere utilizzata da tutti i lavoratori dipendenti, autonomi e liberi professionisti ed è completamente gratuita, a differenza della ricongiunzione che si ottiene a titolo oneroso. Possono totalizzare i periodi assicurativi i lavoratori iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, quelli iscritti alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell'assicurazione generale obbligatoria, i professionisti iscritti alle Casse di previdenza private, i lavoratori iscritti alla gestione separata dei lavoratori parasubordinati e, infine, gli iscritti al fondo di previdenza per il clero secolare e per i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica.

La totalizzazione può essere applicata anche nel caso in cui i diversi periodi contributivi siano tutti stati versati all'Inps, ma presso gestioni diverse (ad esempio, nel caso di un lavoratore che ha versato per un certo periodo alla gestione degli autonomi e per un altro periodo alla gestione lavoratori dipendenti).

La totalizzazione deve in-

cludere tutte le gestioni nelle quali il lavoratore è stato iscritto e tutti i periodi contributivi versati nella singola gestione, compresi i periodi contributivi versati all'estero in Paesi comunitari e in Paesi legati all'Italia da Convenzioni bilaterali in materia di previdenza.

La domanda

La domanda di totalizzazione deve essere presentata all'ente che gestisce l'ultima forma assicurativa a cui è iscritto oppure è stato iscritto il lavoratore. Se al momento della domanda di prestazione in totalizzazione il lavoratore risulta iscritto a più gestioni, ha facoltà di scegliere la gestione presso cui presentare la domanda. L'ente previdenziale che riceve la domanda - definito ente istruttore - deve avviare il procedimento di totalizzazione, chiedendo agli enti previdenziali presso i quali è stato iscritto l'ammontare delle anzianità contributive maturate.

La scelta

La scelta di accedere all'istituto della totalizzazione deve essere valutata tenendo conto del fatto che esiste uno strumento simile, ma non identico, che è quello della ricongiunzione. Per fare una scelta razionale è necessario, innanzitutto,

capire le differenze che esistono tra i due istituti.

La totalizzazione consente di riunire i contributi versati presso gestioni previdenziali diverse, che da soli non darebbero diritto alla pensione; una volta "totalizzati" i singoli periodi, ciascuna gestione paga la quota di pensione a suo carico.

La ricongiunzione serve a raggiungere lo stesso risultato (riunire i diversi segmenti della propria vita lavorativa e utilizzarli ai fini pensionistici) ma segue regole diverse; i contributi versati presso i diversi enti previdenziali vengono spostati presso una sola gestione, e questa si occupa di erogare l'intero trattamento pensionistico.

La convenienza

La convenienza dell'una o dell'altra operazione può essere valutata solo considerando la situazione del singolo individuo. La totalizzazione è completamente gratuita, al contrario della ricongiunzione, che è molto costosa. Tuttavia, la pensione totalizzata viene calcolata con il sistema contributivo, secondo regole particolari e ancora più restrittive rispetto a quelle ordinarie, e quindi dà diritto a un trattamento più basso rispetto a quello che spetterebbe in caso di ricongiunzione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il quadro

Rafforzata la possibilità di sommare i versamenti

Rispetto alla ricongiunzione meno costi ma assegni ridotti



A confronto

LA TOTALIZZAZIONE

LE REGOLE

Un lavoratore può sommare i contributi accumulati presso diverse casse, gestioni o fondi previdenziali, al fine di maturare il requisito minimo pensionistico, anche se i diversi enti restano responsabili del trattamento

I COSTI

È completamente gratuita, ma gli assegni saranno ridotti

L'ANZIANITÀ

Per determinare l'anzianità contributiva posseduta dall'assicurato, ciascuna gestione applica le regole del proprio ordinamento

LA DOMANDA

La domanda di totalizzazione deve essere presentata all'ente che gestisce l'ultima forma assicurativa a cui è iscritto oppure è stato iscritto il lavoratore

LA RICONGIUNZIONE

LE REGOLE

Un lavoratore può trasferire i contributi previdenziali versati nel corso della propria vita lavorativa presso un'unica gestione pensionistica

I COSTI


Si ottiene a titolo oneroso

IL PAGAMENTO

Il pagamento può avvenire: entro 60 giorni dalla richiesta; a rate (in numero non superiore alla metà dei mesi ricongiunti, con maggiorazione del 4,50% annuo); con trattenuta sulla pensione (solo in casi specifici)

LA DOMANDA

La domanda di ricongiunzione si può presentare una sola volta




Totalizzazione

LA RIVISTA

CON GUIDA PENSIONI UN FARO SULLE NOVITÀ

Guida alle Pensioni è la nuova rivista del Sole 24 Ore per la previdenza che cambia. Un mensile che illustrerà tutte le norme che ridisegnano il quadro previdenziale italiano. Guida pensioni è disponibile in abbonamento (11 numeri l'anno) al prezzo di 110 euro



IL CUMULO

La manovra rende più facile la totalizzazione, che serve a cumulare i periodi contributivi accreditati presso diverse casse, gestioni o fondi previdenziali, al fine di maturare il requisito minimo pensionistico

IL PERIODO MINIMO

Prima della manovra, la totalizzazione era possibile per periodi di lavoro di durata non inferiore a tre anni; questo limite ora è abolito, consentendo di non perdere i versamenti relativi a periodi più brevi

● Chi, durante la vita lavorativa, ha versato contributi in gestioni previdenziali diverse – senza maturare il diritto alla pensione in nessuna di esse – può cumulare i diversi periodi assicurativi posseduti al fine di conseguire la pensione. I periodi, che non devono coincidere, possono essere sommati in quanto da soli non potrebbero dare diritto alla pensione per mancanza, in ognuna gestione, dei requisiti minimi. La totalizzazione può essere utilizzata da tutti i lavoratori dipendenti, autonomi e liberi professionisti ed è completamente gratuita, a differenza della ricongiunzione, che invece è onerosa

L'ANALISI**Maria Rosa Gheido****Una risposta concreta all'addio al posto fisso**

La maggiore facilità di sommare gli spezzoni di carriera al fine di maturare, comunque, il diritto alla pensione, è la risposta coerente al sempre più frammentato percorso lavorativo e all'allontanarsi del mito del posto di lavoro fisso per la vita. Va in questo senso, ed è per questo apprezzabile, la soppressione del limite minimo dei tre anni operato dal comma 19 dell'articolo 24 del decreto legge 201/2011.

Con effetto dal 1° gennaio 2012, infatti, all'articolo 1, comma 1 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni, sono soppresse le parole «di durata non inferiore a tre anni». Il che sta a dire che, dal 1° gennaio, coloro che non sono ancora titolari di un trattamento pensionistico autonomo – e che sono stati iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti (Ivs), o a forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonché alle forme pensionistiche obbligatorie gestite degli enti privatizzati delle categorie professionali di cui ai decreti legislativi 509/94 e 103/96, possono "totalizzare" – ossia cumulare – i periodi assicurativi non coincidenti, indipendentemente dalla loro durata, al fine di ottenere un'unica pensione.

Tra le gestioni assicurative obbligatorie che consentono la totalizzazione sono comprese anche la gestione

separata del lavoro autonomo, istituita dall'articolo 2, comma 26 della legge 335/95, e il Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica.

Fermo restando che i periodi interessati possono essere anche oggetto di ricongiunzione (quando ciò sia più favorevole malgrado l'onerosità) la totalizzazione – che è, invece, gratuita – può essere esercitata a condizione che il richiedente abbia compiuto il 65esimo anno di età e possa far valere un'anzianità contributiva almeno pari a 20 anni oppure, indipendentemente dall'età anagrafica, possa vantare una anzianità contributiva complessivamente non inferiore a 40 anni. È altresì necessario che sussistano gli eventuali, ulteriori requisiti, diversi da quelli di età e anzianità contributiva, previsti dai rispettivi ordinamenti per l'accesso alla pensione di vecchiaia.

La richiesta di totalizzazione deve riguardare tutti e per intero i periodi assicurativi svolti nelle diverse gestioni pensionistiche. Pertanto la richiesta di restituzione di contributi, ove prevista, non consente l'esercizio del diritto alla facoltà di totalizzazione. Diritto, questo, che presuppone la presentazione della domanda da parte del lavoratore (o del suo avente causa) all'ultimo ente gestore della forma pensionistica obbligatoria di iscrizione del lavoratore. Un'eventuale domanda di ricongiunzione dei periodi assicurativi già perfezionata con l'accettazione da parte dell'interessato preclude la totalizzazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



» Il ministro Alla fondazione di Violante

Passera: coinvolgere sempre i sindacati però la concertazione non diventi pantano

ROMA — «Le Poste sono la metafora del Paese. Quando sono arrivato erano un groviglio di veti, dei quali nessuno si prendeva la responsabilità. Tutte le decisioni dovevano essere prese per concerto, tutto era complicato, emblema di un Paese malato. La situazione era talmente disastrosa, che le Poste italiane non venivano inserite nelle statistiche europee per non falsare la media». Corrado Passera, alla Sala del Mappamondo della Camera, parla da ministro dello Sviluppo ma anche da ex amministratore delegato di Poste italiane (1998-2002). Di un ente che si dice orgoglioso di aver contribuito a risollevare, così come vorrebbe fare con l'Italia. Davanti a un gruppo di studenti della Scuola per le Politiche pubbliche, in un incontro organizzato da Luciano Violante e dalla sua associazione di ricerca a-partisan ItaliaDecide (in prima fila c'è anche Gianni Letta), racconta una parabola di quasi 15 anni fa, con molti rimandi nel presente.

Il sindacato, innanzitutto. Proprio ieri, la leader della Cgil Susanna Camusso accusava sul *Corriere* il governo di «tratti autoritari», parlando di «supponenza» e di «intervento folle sulle pensioni». Passera non risponde sull'attualità, ma racconta del passato: «Quando sono arrivato, l'ente era in uno stato veramente difficile. Molti si vergognavano di lavorarci. Per fortuna ho avuto una copertura politica dagli allora ministri Carlo Azeglio Ciampi e Antonio Macca-

Il confronto


Il ricordo dell'era Poste: con le organizzazioni ci siamo scazzottati, poi il piano condiviso

nico. Avevamo il problema del sindacato, che condizionava pesantemente le trattative. Eravamo in emergenza e allora abbiamo detto: da oggi si cambia, è un'altra cosa. Abbiamo coinvolto i sindacati, invitandoli a lavorare insieme per il rilancio. Ci siamo scazzottati per alcuni mesi, in maniera virile. Ma alla fine, il piano era condiviso. E quello è andato avanti». Le Poste cambiarono, ci furono tagli di personale e ci fu il lancio dei servizi finanziari, con una maggiore efficienza.

Passera spiega di non aver mai voluto fare a meno delle parti sociali: «Le grandi ristrutturazioni nelle aziende non si fanno mai contro i sindacati. Nelle situazioni di emergenza è opportuno avere un rapporto franco con i sindacati, ed è meglio siano forti». Dunque, sì a un coinvolgimento, «senza che la concertazione diventi un pantano che frena tutti». Davanti agli studenti, Passera torna al presente: «È un momento difficile, le cose potrebbero anche peggiorare, anche se il rischio di una seconda Grecia è ormai alle spalle. Per questo dobbiamo dare una grande accelerazione. Stiamo andando nella direzione giusta, ma c'è ancora tanto da fare».

Alessandro Trocino

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Sviluppo Corrado Passera, 57 anni il 30 dicembre



Casse, un'audizione per il ministro Fornero

La bicamerale di controllo sugli enti di previdenza privatizzati punterà domani i riflettori sulle novità per le casse dei professionisti contenute nella manovra Monti (decreto 201/2011). E, oltre a ragionare sul processo di riforma che gli istituti dovranno compiere entro il 30 giugno prossimo per assicurare la sostenibilità a 50 anni (pena l'introduzione per tutti gli iscritti del meccanismo contributivo per il calcolo della pensione), «verrà ufficialmente richiesta un'audizione del ministro del welfare Elsa Fornero» nell'organismo parlamentare. Ad anticipare la convocazione è Nino Lo Presti (Fli), vicepresidente della commissione, precisando che il tema del futuro del sistema previdenziale privatizzato non può essere sottovalutato, bensì «vanno esaminate le caratteristiche delle singole categorie professionali, i cui redditi e i cui versamenti contributivi risentono della grave crisi economico-finanziaria».

Determinante, sottolinea Giorgio Jannone (Pdl), presidente della bicamerale, sarà l'apporto del ministro «che, una volta varata la manovra anche dal senato, potrà essere ascoltato in parlamento, magari già nei primi giorni di gennaio. È un'occasione interessante, quella fornita dal governo tecnico, di affrontare la questione della sostenibilità dei bilanci degli enti», prosegue il deputato piediellino, tuttavia «bisogna stare attenti a non intervenire in maniera dirompente e, soprattutto, a non escludere dal dialogo il mondo delle casse, i cui vertici hanno diritto esporre le proprie ragioni all'esecutivo», conclude.

Simona D'Alessio

© Riproduzione riservata



Elsa Fornero



LE NOVITÀ INTRODOTTE DAL SALVA-ITALIA: SÌ ALLE PENALIZZAZIONI PER CHI LASCIA PRIMA

Tra pensione anticipata e vecchiaia, ecco come muoversi

Resta per le donne la possibilità di andare via dal lavoro con 57 anni di età e 35 di contributi

DI NICOLA MONDELLI

Via libera della Camera al decreto salva-Italia ma con alcune modifiche anche alle disposizioni in materia di trattamenti pensionistici contenute nell'art. 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201. Per queste ultime le modifiche più rilevanti interessano i lavoratori e le lavoratrici dipendenti del settore privato ai quali, in via eccezionale, sarà consentito accedere al trattamento della pensione anticipata al compimento di una età anagrafica non inferiore a 64 anni e con una anzianità contributiva di 35 anni maturata entro il 31 dicembre 2012. Le sole lavoratrici potranno, inoltre, conseguire il trattamento di vecchiaia, oltre a quanto previsto dal comma 6 lett. a) dell'art. 24(62 anni fino al 2013, 63 anni e sei mesi dal 2014, 65 anni dal 2016 e 66 anni dal 2018) se più favorevole, a 64 anni qualora maturino entro il 31 dicembre 2012 una anzianità contributiva di almeno 20 anni e una età anagrafica di almeno 60 anni.

Modificate sono state apportate anche alle disposizioni in materia di penalizzazioni per chi, dipendente pubblico o privato accede al trattamento pensionistico anticipato in vigore dal 1° gennaio 2012 (42 anni e 1 mese di contributi per gli uomini e 41 e 1 mese per le donne; per il personale della scuola, come si dirà in seguito, il mese non conta) ma con una età anagrafica inferiore a 62 anni. In tale caso scatterà la riduzione sull'ammontare della quota di pensione calcolata con il sistema retributivo dell' 1 per cento per chi cessa dal servizio con 60 o 61 anni di età e del 2 per cento per ogni ulteriore anno in meno.

Le altre modifiche, fatta eccezione per

quest'ultima, non si applicano al personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario del comparto scuola nei cui confronti, pertanto, trovano integralmente applicazione - almeno per il momento - le nuove disposizioni in materia previdenziale indicate nell'art. 24 del decreto legge 201/2011, disposizioni che di seguito si sintetizzano. Il sospetto di una validità temporale nell'applicazione delle nuove norme nasce, tra l'altro, proprio dalla mancata estensione alle donne del pubblico impiego, ivi comprese quelle del comparto scuola, della possibilità di accedere alla pensione di vecchiaia alle condizioni indicate nella predetta modifica apportata dalla Camera.

Pensione anticipata

A decorrere dal 1° gennaio 2012 al personale maschile e femminile della scuola l'accesso alla pensione anticipata sarà consentito esclusivamente se potrà fare valere una anzianità contributiva rispettivamente di 42 e 41 anni. In tale caso, se l'età anagrafica sarà inferiore a 62 anni, sono previste alcune penalizzazioni. Sulla quota di trattamento pensionistico relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente al 1° gennaio 2012 verrà applicata infatti una riduzione percentuale pari a 1 punto, anziché di 2 come previsto inizialmente nel testo approvato dal consiglio dei ministri, per i primi due anni. La percentuale annua di riduzione sarà elevata a 2 punti per ogni anno oltre i primi due.

Per il solo personale scolastico che alla data del 31 dicembre 2011 potrà fare valere i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa in vigore all'atto della pubblicazione del citato decreto legge 201/2011,

6 dicembre, ("quota 96" costituita da 60 anni di età e 36 di contributi oppure da 61 anni di età e 35 di contributi), l'accesso alla pensione anticipata rimane regolata da tale normativa. Nei confronti delle donne continua ad essere in vigore quanto dispone l'art. 1, comma 9 della legge 243/2004 e cioè che in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, è possibile conseguire il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità in presenza di una anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e di una età anagrafica pari o superiore a 57 qualora optino per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo. I docenti e il personale Ata che hanno iniziato a versare i contributi successivamente al 1° gennaio 1996, potranno maturare il diritto alla pensione anticipata al compimento del requisito anagrafico di 63 anni e a condizione che risultino versati almeno 20 anni di contribuzione effettiva.

Pensione di vecchiaia

Per il personale che, alla data del 31 dicembre 2011, potrà fare valere, se uomini 65 anni di età e un minimo di 20 anni di contributi; se donne 61 anni di età e un minimo di 20 anni di contributi, l'accesso alla pensione di vecchiaia può avere decorrenza a iniziare dal 1° settembre 2012. Per quello invece che alla data del 31 dicembre 2011 non potrà fare valere i predetti requisiti, l'accesso alla pensione di vecchiaia, nel sistema misto e contributivo, si conseguirà sulla base del requisito anagrafico di 66 anni e con una anzianità minima di 20 anni di contributi.

1. Continua

— © Riproduzione riservata —



Elsa Fornero

